

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 22

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori CHITI, BERGER, CANDIANI, CARDINALI, CO-
CIANCICH, COLUCCI, D’ANNA, DONNO, FATTORI, FEDELI, FIS-
SORE, FLORIS, Rita GHEDINI, GINETTI, GUALDANI, LAI, LEZZI,
LIUZZI, MARAN, MARTIN, MAURO, MIRABELLI, MOLINARI,
ORELLANA, PICCINELLI, PICCOLI, SUSTA, TARQUINIO e URAS**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 2013

—————

Modifica dell’articolo 23, concernente la competenza in sede referente
della 14^a Commissione permanente e la partecipazione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia ai lavori della 14^a Commissione
permanente

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La 14^a Commissione permanente «Politiche dell’Unione europea» del Senato è stata istituita in forza delle modifiche regolamentari approvate il 6 febbraio 2003. Da quella data sono trascorsi oltre dieci anni, nel corso dei quali si è potuta constatare la validità dell’impianto regolamentare allora prescelto. In questi anni sono avvenuti molti mutamenti riguardanti il settore europeo, sia per l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, avvenuta il 1° dicembre 2009, sia per l’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha ridisegnato le procedure relative alla partecipazione del Parlamento alla fase di formazione e recepimento della normativa europea, a loro volta già oggetto di modifiche da parte della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che aveva abrogato la storica «legge La Pergola».

A fronte di tali mutamenti, si ritiene oggi necessario intervenire in sede regolamentare con una sorta di piccola manutenzione delle norme che disciplinano il funzionamento e i lavori della Commissione. Una modifica essenziale e puntuale, volta a migliorare la funzionalità ed evitare alcune incongruenze procedurali e sostanziali, ma soprattutto tesa a rafforzare la partecipazione del Senato della Repubblica alla formazione della legislazione europea, anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova «legge di sistema» 24 dicembre 2012, n. 234. Una modifica puntuale del Regolamento in merito alla Commissione Politiche dell’Unione europea si rende oggi ancor più urgente in virtù dell’approssimarsi del Semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea. In questa sede, tuttavia, si ritiene di limitare le modifiche a soli due aspetti: uno relativo all’estensione della competenza in sede referente della 14^a Commis-

sione, l’altro relativo al raccordo con i membri italiani del Parlamento europeo.

Le prime due proposte di modifica al Regolamento riprendono nella sostanza i contenuti di quelle presentate nella XVI legislatura dai membri della 14^a Commissione (Doc. II, n. 15).

La prima proposta ha quindi come finalità quella di attribuire alla competenza in sede referente della 14^a Commissione anche le misure urgenti di cui all’articolo 37 della legge n. 234 del 2012. Tale articolo prevede le misure urgenti per l’adeguamento agli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. In tali casi, il Governo può adottare provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell’Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea ovvero dell’avvio di procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all’anno di riferimento.

Si tratta quindi di provvedimenti che hanno la stessa finalità di adeguamento agli obblighi europei, di cui tuttavia, per motivi straordinari e urgenti, si rende necessaria l’emanazione al di fuori della sede loro propria.

A fronte di questa previsione legislativa, introdotta nel 2012 ma che già riprendeva un’analoga formulazione contenuta nella legge n. 11 del 2005, occorrerebbe aggiornare il Regolamento nel senso di prevedere, all’articolo 23, che anche i provvedimenti di cui all’articolo 37 della legge n. 234 del 2012, e che quindi hanno un contenuto analogo a quello della legge comunitaria (ora

scissa nella legge di delegazione europea e nella legge europea), siano anch'essi esaminati dalla 14^a Commissione in sede referente. Peraltro, il termine «contenuto analogo», inserito nella proposta di modifica del Regolamento, consente un certo grado di libertà interpretativa in fase di assegnazione dei disegni di legge. Si potrebbe pensare, per esempio, che quei disegni di legge recanti una disciplina del tutto omogenea possano continuare ad essere assegnati alle Commissioni competenti per materia, mentre quei provvedimenti maggiormente eterogenei possano essere assegnati in sede referente alla 14^a Commissione.

Resta inteso peraltro che la modifica, presentata nella XVI legislatura in riferimento alla legge comunitaria, a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 234 del 2012, sarà operativa per la sola legge europea, non essendo possibili, per le note preclusioni costituzionali, deleghe legislative in provvedimenti di urgenza del Governo.

La seconda proposta, sempre ripresa dal Doc. II, n. 15, della XVI legislatura si propone di estendere la competenza della 14^a Commissione ai disegni di legge afferenti il quadro ordinamentale relativo alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, analogamente a quanto previsto per la Camera dei deputati, dove la XIV Commissione ha potuto esaminare in sede referente il disegno di legge di modifica della legge n. 11 del 2005 che ha poi condotto all'approvazione della legge n. 234 del 2012. In Senato, invece, la competenza in sede referente di tali disegni di legge è della Commissione affari costituzionali e solo per un meritorio accordo politico è stato possibile per la Presidente della 14^a Commissione della XVI legislatura svolgere le funzioni di relatore del disegno di legge di modifica della legge n. 11 del 2005 presso la 1^a Commissione.

Quindi, in analogia a quanto avviene per gli altri settori – si pensi, ad esempio, ad un disegno di legge di riforma della normativa sul bilancio che verrebbe assegnato

alla 5^a Commissione o a un provvedimento di riforma della carriera diplomatica che verrebbe assegnato alla 3^a – si ritiene opportuno attribuire alla 14^a Commissione la competenza anche sulla disciplina relativa ai rapporti tra l'ordinamento nazionale e l'ordinamento dell'Unione europea.

La terza modifica regolamentare che si propone è volta a garantire la partecipazione ai lavori della 14^a Commissione permanente dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (dizione che si è ripresa dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sulle elezioni al Parlamento europeo).

La norma riprende una modifica regolamentare approvata dal Bundestag tedesco nel settembre 2009 dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: il comma 8 della *Rule 93b* prevede invero che i membri tedeschi del Parlamento europeo avranno accesso alle sedute della Commissione per gli affari europei del Bundestag e che «specifici» membri tedeschi del Parlamento europeo saranno titolati a partecipare come rappresentanti. Tali membri, titolati a partecipare come rappresentanti, saranno nominati dal presidente del Bundestag su proposta dei gruppi parlamentari del Bundestag a cui fanno riferimento i partiti con cui i detti membri tedeschi hanno partecipato alle elezioni europee sino alle prossime elezioni europee o sino alla fine della legislatura del Bundestag. I membri del Parlamento europeo così nominati saranno autorizzati a proporre argomenti per le deliberazioni, così come a fornire informazioni e dare un parere durante le deliberazioni della Commissione per gli affari europei.

La proposta che si intende formulare è chiaramente ispirata a tale importante previsione del regolamento del Bundestag e si pone perfettamente in linea con il metodo prefigurato nella seduta del 23 luglio 2013, allorché la Commissione politiche dell'Unione europea ha svolto una importante audizione di alcuni dei membri italiani del Parlamento europeo e in cui è emersa in maniera

diffusa l'esigenza di uno stretto raccordo tra i membri italiani del Parlamento europeo e i componenti della 14^a Commissione, nella prospettiva di una più costante interlocuzione sulle differenti fasi della produzione normativa, europea e nazionale. E ciò anche alla luce dei nuovi poteri attribuiti al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali dal Trattato di Lisbona.

La proposta è inoltre coerente con la Risoluzione approvata dalla 14^a Commissione il 23 ottobre 2013, sul «Rafforzamento della partecipazione del Senato della Repubblica alla formazione della legislazione europea» (Doc. XXIV, n. 11). Nella Risoluzione era stato affermato come l'approccio del Senato nell'esame preventivo della legislazione europea debba essere improntato ad una approfondita istruttoria, da realizzare anche con «un rapporto di continuo contatto con i componenti italiani del Parlamento europeo» e come la realizzazione delle suddette sinergie di collaborazione con le istanze del Parlamento europeo «si iscriva coerentemente nel progetto di revisione dell'assetto costituzionale, attualmente in discussione tra le diverse forze politiche, che prefigura, *de jure* condendo, un ruolo e una funzione del Senato quale istituzione legislativa vocata, in via preferenziale, ad avere competenza nel raccordo tra la dimensione sovranazionale dell'Unione europea e la dimensione territoriale delle regioni». Inoltre, la suddetta Risoluzione aveva prefigurato anche che il rapporto con gli eurodeputati italiani potesse essere facilitato proprio mediante modifiche del Regolamento che prevedano la possibilità della loro partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni perma-

nenti del Senato e in particolare a quelle della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Su queste basi, si ritiene di poter inserire una disposizione in tal senso all'articolo 23 del Regolamento che, al comma 1, attribuisce alla 14^a Commissione la cura, per quanto di competenza, dei rapporti con il Parlamento europeo. Un comma successivo disciplinerebbe quindi il diritto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di avere accesso alle sedute della Commissione e a specifici membri di avere il diritto di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, di riferire sulle attività del Parlamento europeo e di poter formulare osservazioni con riguardo alle deliberazioni della Commissione Politiche dell'Unione europea. Tali specifici membri del Parlamento europeo saranno designati nella misura di uno per ciascun gruppo parlamentare del Senato che ha rappresentanti al Parlamento europeo e saranno nominati dal Presidente del Senato. La nomina avrà effetti sino alla scadenza più ravvicinata tra il termine della legislatura e le successive elezioni europee. In fine, un ruolo di coordinamento dovrà essere attribuito al Presidente della 14^a Commissione.

Rimane fermo, ovviamente, il disposto dell'articolo 144-*quater*, comma 1, del Regolamento, in base al quale «tutte» «le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea».

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

*(Integrazione della competenza referente
della Commissione Politiche
dell'Unione europea)*

1. All'articolo 23, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sugli altri disegni di legge, anche urgenti, aventi contenuto analogo, nonché sui disegni di legge di natura ordinamentale relativi alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea».

Art. 2.

*(Integrazione della composizione della
Commissione Politiche dell'Unione europea)*

1. All'articolo 23, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono avere accesso alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea.

1-*ter*. Specifici membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno titolo a partecipare in qualità di rappresentanti. Essi sono designati nella misura di uno per ciascun Gruppo parlamentare del Senato che ha rappresentanti al Parlamento europeo e sono nominati dal Presidente del Senato. La nomina produce effetti sino alla scadenza più ravvicinata tra il termine della legislatura e le successive elezioni europee.

1-*quater*. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di cui al comma 1-*ter* hanno facoltà di partecipare ai lavori della Commissione, proponendo argomenti

da inserire all'ordine del giorno e riferendo sulla propria attività al Parlamento europeo. Possono altresì formulare osservazioni con riguardo alle deliberazioni della Commissione.

1-quinquies. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento dei lavori della Commissione stessa con le attività dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

